

In merito ai rendiconti 2022 ci sono nuove scadenze concatenate e mobili: ecco il calendario

# Tappe serrate per l'ok ai bilanci

## Termine al 2 maggio. È possibile lo slittamento a 180 giorni

Pagina a cura

DI FRANCESCO CAMPANARI

**È** partito il countdown per la pianificazione della road map che porterà all'approvazione dei rendiconti 2022: cambiano infatti le scadenze, rispetto allo scorso anno, sia per l'approvazione del bilancio d'esercizio che per gli adempimenti a esso correlati. Da una parte, l'impossibilità di approvare i rendiconti con il termine lungo di 180 giorni invocando una delle cause cui ci eravamo abituati negli ultimi anni (Covid-19, guerra Russo-Ucraina e caro bollette) e, dall'altra, il differimento per i giorni festivi, creano una serie di scadenze "concatenate e mobili", diverse rispetto a quelle degli ultimi anni, sia per la formazione e il deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale sia per la sua finale approvazione. Sarà opportuno dunque, calendario alla mano, avere bene in mente i suddetti termini in considerazione di una serie di possibili variabili: approvazione del bilancio entro il termine ordinario piuttosto che entro quello lungo e slittamento dell'approvazione del progetto di bilancio dalla prima alla seconda convocazione.

**La convocazione dell'assemblea.** La tabella di marcia deve essere costruita in funzione delle disposizioni contenute nel contratto sociale: in base all'articolo 2364 c.c., l'assemblea andrà convocata almeno una volta l'anno sulla base del termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre 120 giorni dalla chiusura del periodo amministrativo. Con riferimento all'anno in corso e valutando una situazione di esercizi coincidenti con l'anno solare, la scadenza sarebbe il 30 aprile che

però, cadendo di domenica ed essendo seguito da un giorno festivo (1° maggio), fa slittare la deadline finale al 2 maggio 2023. La data di cui stiamo discutendo non si riferisce all'approvazione del bilancio d'esercizio bensì alla mera convocazione dell'assemblea chiamata a esaminarlo. I soci non sono infatti obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverlo. Nel primo caso, infatti, il mancato raggiungimento del quorum o l'assenza totale degli aventi diritto imporrà una seconda convocazione: questa è spesso la soluzione di default (seppur le srl devono prevederla nello statuto), tanto da essere spesso già indicata nell'avviso di convocazione della prima, con conseguente slittamento della data di discussione del rendiconto sino a un massimo di 30 giorni. Diversa è, la situazione del dissenso della compagine sociale che invita l'organo amministrativo a riformulare una bozza di bilancio: ciò implica una riconvocazione dell'assemblea dopo che una nuova bozza di bilancio verrà elaborata. La mobilità del termine non giustifica, però, la paralisi sociale: il reiterato ritardo infatti potrebbe causare lo scioglimento ex comma 1 n. 3 dell'art. 2484 c.c..

**La bozza di bilancio.** Alla data di (prima) convocazione dell'assemblea sono concatenati, a ritroso, tutta una serie di termini che scandiscono la formazione della bozza del bilancio d'esercizio e la redazione dei documenti a esso allegati. Il diritto dei soci di decidere, in modo razionale e consapevole, delle sorti del rendiconto impone che questo sia esperibile considerando dei tempi compatibili per elaborare un'attenta analisi: il fascicolo contenente la bozza

del bilancio d'esercizio dovrà, infatti, restare depositato in copia, ai sensi del terzo comma dell'art. 2429 c.c., presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea di modo che la compagine sociale sia in condizione di visionarlo ed eventualmente fare osservazioni a riguardo. Tale termine, per quest'anno, dovrà essere anticipato dal 16 al 15 aprile cadendo il 16 di domenica. L'approccio contrario, infatti, non permetterebbe il rispetto delle tempistiche minime imposte dal codice civile a tutela del diritto dei soci di poter attentamente visionare la bozza di bilancio. Non va dimenticato, inoltre, il ruolo dell'eventuale organo di controllo sul documento di sintesi. L'art. 2429 c.c., al primo comma, anticipa ulteriormente la data di redazione della bozza del bilancio d'esercizio: quest'ultima deve essere comunicata al collegio sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Per la stessa ragione di cui sopra, dunque, cadendo quest'anno di domenica il termine del 2 aprile, la consegna del progetto di bilancio dovrà necessariamente anticiparsi al 1° aprile per poter rispettare il termine minimo dei trenta giorni. Non varrà dunque la regola del primo giorno feriale successivo.

**Il deposito camerale.** L'iter appena illustrato ha rilevanza interna: attiene, ossia, al rapporto fra società e soci. La situazione cambia con l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea: la bozza di bilancio vero e proprio bilancio d'esercizio, documento che l'art. 2435 c.c. impone di pubblicare, a garanzia dei terzi, entro i successivi 30 giorni presso il competente Registro delle imprese.

— © Riproduzione riservata —



## La tabella di marcia del bilancio d'esercizio

06901

06901

Adempimento	Scadenza	Data limite	
		Ordinaria	Differita
Consegna del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo	Entro 30 gg. dalla data di convocazione dell'assemblea	1/4/2023*	30/5/2023
Deposito del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione nonché di quelle degli organi di controllo presso la sede sociale	Entro 15 gg. dalla data di convocazione dell'assemblea	15/4/2023**	13/6/2023
Assemblea chiamata ad approvare il bilancio	Entro 120 (180) gg. dal termine dell'esercizio	2/5/2023***	29/6/2023
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 gg. dalla data di approvazione dell'assemblea	1/6/2023	31/7/2023****

\* il 2/4/2023 è una domenica e va rispettato un intervallo di tempo minimo;

\*\* il 16/4/2023 è una domenica e va rispettato un intervallo di tempo minimo;

\*\*\* il 30/4/2023 è una domenica e l'1/5/2023 è festivo;

\*\*\*\* il 29/7/2023 è un sabato, dunque, la scadenza slitta al lunedì successivo

### Quando e come c'è la deroga

La costruzione della tabella di marcia per la formazione, l'approvazione e il deposito del bilancio d'esercizio si fonda sul termine di convocazione dell'assemblea. I 120 giorni canonici possono, infatti, diventare 180: la legge consente uno slittamento di ulteriori 60. La road map di approvazione, in tale circostanza, cambierebbe completamente con un calendario da ridisegnare alla luce dell'approvazione mediante il termine lungo (si veda la tabella in pagina). Ma a quali condizioni è possibile fruire di tale agevolazione? La prima, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., ha natura formale: il ricorso ai 180 giorni deve essere previsto dallo statuto sociale e ciò grazie a una clausola che raramente i contratti non prevedono di default.

Veniamo alle condizioni sostanziali: innanzitutto, l'oggettiva difficoltà, derivante da una specifica situazione societaria, a redigere nei tempi ordinari il bilancio d'esercizio. È il caso dei soggetti tenuti alla redazione del consolidato, fattispecie su cui non c'è spazio interpretativo, ovvero "quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società". Quest'ultima locuzione merita un approfondimento. Per "particola-

ri esigenze relative alla struttura" possiamo intendere, quali esempi non esaustivi, le difficoltà emerse durante la fase di start-up del sistema aziendale, una significativa ristrutturazione dell'area amministrativo-contabile (è classico l'esempio del cambio del gestionale aziendale), una consistente e inattesa crescita dimensionale, rilevanti operazioni straordinarie o l'adozione di una forma organizzativa divisa sul territorio (magari con sedi significative all'estero). Per quanto riguarda, invece, l'oggetto societario è necessario ragionare sulla tipologia dell'attività esercitata, verificando se questa, magari per fatti non rituali o cause di forza maggiore, richieda maggiore attenzione del normale (un caso potrebbe essere, per esempio, la valutazione di rilevanti partecipazioni societarie o la difficoltà di definizione di rilevanti stati di avanzamento dei lavori). Tali esigenze debbono risultare reali e non pretestuose: ciò si verifica quando incidono concretamente sull'attendibilità e tempestività dei dati contabili necessari per la redazione del bilancio d'esercizio: gli amministratori, in ogni caso, dovranno evidenziare le "ragioni della dilazione" nella relazione della gestione.

© Riproduzione riservata